



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ

tel + 39 040 377 5287
fax + 39 040 377 5250

lav.form.comm@regione.fvg.it
lav.form.comm@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

protocollo n. 21720-P/LAV 5.4
riferimento
allegato
Trieste, 25.11.2010

Alla PROVINCIA DI TRIESTE
SERVIZIO LAVORO.
DIREZIONE
Piazza Vittorio Veneto n. 4
34100 TRIESTE

Alla PROVINCIA DI GORIZIA
SERVIZIO DEL LAVORO
Corso Italia n. 55
34170 GORIZIA

Alla PROVINCIA DI UDINE
AREA FUNZIONALE LAVORO, WELFARE
E SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
Piazza Patriarcato n. 3
33100 UDINE

Alla PROVINCIA DI PORDENONE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
Largo S. Giorgio n. 12
33170 PORDENONE

AL DOTT. CLAUDIO HAUSER
CONFINDUSTRIA FVG
P.zza A. e K. Casali, 1
34134 Trieste



oggetto: DPREG n. 103 del 21.5.2010, "Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18". Articolo. 7, comma 10.

Facendo seguito alle numerose richieste pervenute allo scrivente Servizio in ordine alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, del "Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18", si rappresenta quanto segue.

La disposizione di cui trattasi stabilisce che "Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro privati che nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a sospensioni dal lavoro connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo".

Nell'ambito applicativo della disposizione si intendono ricompresi, oltre alle ipotesi di licenziamento espressamente citate, tutte le ipotesi di sospensione ovvero di riduzione d'orario

con ricorso ad ammortizzatori sociali, ivi compresi i casi in cui l'orario di lavoro risulti ridotto a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi.

Per quanto riguarda i contratti di solidarietà difensivi sono da intendersi inclusi sia i casi in cui a seguito della stipulazione di tale accordo venga autorizzato il trattamento di CIGS (legge 863/84), sia il caso in cui a seguito della stipulazione venga concesso il contributo di solidarietà (decreto legge 148/93).


Inoltre, si precisa che il divieto di attivazione di tirocini cui alla disposizione in oggetto trova applicazione:

- a) con riferimento alla sola unità aziendale nella quale si siano verificati gli eventi rilevanti (licenziamenti, sospensioni o riduzioni di orario);
- b) con riferimento alle sole mansioni a cui erano adibiti i lavoratori interessati dagli eventi di cui alla lettera a).

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio lavoro e pari opportunità

Dott.ssa Chiaretta Spangaro



Referente:

Dott.ssa Anna Maria Bosco
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
tel. 040 3775128 fax 040 3775130
annamaria.bosco@regione.fvg.it